



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 30-10-2012

**Oggetto: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (SPERIMENTALE).
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012**

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 10:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BIASI MICHELE	P	TOTA EMILIO	P
DI PAOLA LIGURIO	P	ROSSI SALVATORE	P
BONIELLO CATERINA	P	ROSSI FRANCESCANTONIO	P
GIORDANO GIUSEPPE	P	SALVATORE ANGELO	P
LUONGO VITO	P	ROSSI LUIGI	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BIASI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COGLIANO GIUSEPPE.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica Fino alla G. M. G. M.
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile _____

ai sensi dell'art. 49, comma 1[^] del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 “**Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale**” e precisamente gli articoli 8 e 9 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

il D.L. 6 dicembre 2011 n.201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214;

il D.L. 16 del 2/03/2012, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n.214 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie , di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

VISTO l'art.13 del D.L.201/2011 il quale:

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall'ano 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibile con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l'ICI;
- esteso l'assoggettamento all'imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce : “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che le tariffe e le aliquote sono approvate con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale, previsto dall'art.52, comma2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa " quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per "abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

ATTESO che le aliquote e le possibili variazioni sono indicate nei comma 6, 7, 8, 8 bis e 9, art. 13 dello stesso D.L.201/2011;

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di :

- applicare l'aliquota per l'abitazione principale anche all' unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, **nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo stato;**

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria che, sottoposto all'esame nella seduta odierna, è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30.10.2012 ;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
- in relazione al taglio dei trasferimenti da parte dello Stato sulla base di stime di entrata IMU;

RITENUTO, di conseguenza, di deliberare per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

<p><u>0,4 per cento</u> (quota interamente comunale)</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;</p> <p>Si applica l'aliquota per l'abitazione principale all'unità immobiliare, unitamente alle pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>Dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si</p>
---	--

	<p>protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<u>ESENZIONE</u>	<p>I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Sono esenti i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n.577, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n.133, ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p> <p>(di cui 0,38 per cento allo Stato e 0,38 per cento al Comune)</p>	<p>L'aliquota di base del 0,76 per cento</p> <p>Alla seguente aliquota sono soggetti indistintamente tutti gli altri immobili, non indicati nei casi sopracitati compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile".</p>

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18 agosto 200, 267;

VERIFICATO che sul presente atto non è richiesta l'apposizione del parere di regolarità contabile;

Con n. 7 voti favorevoli n. 2 contrari (Rossi Francescantonio e Rossi Luigi) , astenutosi il consigliere Luongo

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale anno 2012 come rappresentate in premessa, dando atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del 30-10-2012 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

3. di determinare le detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria come rappresentate in premessa , così come previsto dall'art.13 comma 10 del D.L.201/2011 convertito nella Legge 214/2011;
4. di dare atto che la base imponibile dell'imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, come sopra convertito;
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art.1 comma 169 della L.296/2006;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to DI BIASI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li , 05-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COGLIANO GIUSEPPE

[] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ del _____

È copia conforme all'originale.

Li, 05-11-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
COGLIANO GIUSEPPE